



SENT. N. 56/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Alessandra OLESSINA Consigliere

Ivano MALPESI Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23857** del Registro di Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

S.L., nato ad *omissis*, il *omissis* (cod. fisc.

omissis) e residente a *omissis*, Via *omissis*, 21,

rappresentato e difeso dagli avv. Teodosio Pafundi e Marta Giovannini, e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Torino, C.so Re Umberto n. 27, PEC: *teodosiopafundi@pec.ordineavvocatitorino.it*;

C.R., nato a *omissis* il *omissis* (cod. fisc.

omissis) e residente in *omissis*, Frazione

omissis n. 15, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Molinar

Min ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via Bertolotti n. 2, PEC: *sabrinamolinarmin@pec.ordineavvocatitorino.it*;

	- P.G. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> (cod.	
	fisc. <i>omissis</i>) e residente a <i>omissis</i> , Via <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , 2 - int. 3, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Innocenti	
	del foro di Siracusa, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in	
	Siracusa, Viale Zecchino, 83, PEC:	
	<i>giuseppe.innocenti@avvocatisiracusa.legalmail.it</i> ;	
	Uditi nell'udienza camerale del 13 marzo 2024 il Consigliere relatore Ivano	
	Malpesi, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto	
	Procuratore Generale Marco Mormando, gli Avv. Teodosio Pafundi e Marta	
	Giovannini per il convenuto S. e l'avv. Sabrina Molinar Min per il	
	convenuto C.; nessuno è comparso per P., come da verbale.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. La Procura regionale, con l'atto introduttivo del giudizio, agisce nei	
	confronti: di L.S., assistente capo del Corpo di Polizia	
	penitenziaria in servizio presso la Casa di Reclusione di Asti con le mansioni	
	di addetto all'area contabile e con il compito di trasmissione mensile delle	
	competenze stipendiali; di C.R., assistente capo del Corpo di	
	Polizia penitenziaria in servizio presso la medesima Casa di Reclusione con le	
	mansioni di addetto all'area segreteria; di P.G., assistente	
	capo del Corpo di Polizia penitenziaria in servizio presso la medesima Casa di	
	Reclusione con le mansioni di addetto all'area segreteria, per sentirli	
	condannare al pagamento, in favore dell'Amministrazione penitenziaria,	
	dell'importo complessivo di euro 49.975,23 , oltre ad interessi e rivalutazione,	
	secondo la seguente ripartizione: il S. per l'intero importo sopra	
	- pag. 2 di 30 -	

	citato, con vincolo di solidarietà con C.R. fino all’importo di euro	
	12.525,33 e con P.G. fino all’importo di euro 5.848,73.	
	2. Il danno contestato è addebitabile, nell’assunto attoreo, all’indebita	
	erogazione di indennità accessorie, comprensive dei costi sostenuti	
	dall’amministrazione in termini di contributi previdenziali e IRAP, percepite	
	da ciascuno dei convenuti per le annualità dal 2006 al 2016, nelle seguenti	
	misure: il S. per euro 31.601,17; il C. per euro 12.525,33 e	
	il P. per euro 5.848,73.	
	2.1. Nella ricostruzione della Procura contabile, infatti, il S., nella	
	qualità e in virtù delle specifiche mansioni sopra ricordate, inseriva nel sistema	
	contabile e stipendiale della Casa circondariale indennità maggiorate per servizi	
	esterni, per festività, per servizio notturno e per revoca del riposo settimanale	
	non dovute in quanto non spettanti e/o relative a servizi mai effettuati o non	
	corrispondenti alle tipologie di servizio effettivamente rese, a proprio favore e	
	degli altri due convenuti, che erano d’accordo con lui quali concorrenti morali	
	e materiali, così procurandosi e procurando loro un ingiusto profitto.	
	In particolare, l’Ufficio Servizi dell’Istituto penitenziario, con cadenza mensile,	
	redigeva una tabella riepilogativa delle competenze accessorie e del lavoro	
	straordinario spettanti a tutto il personale, in base ai servizi da ciascuno	
	effettuati. Tale tabella veniva poi consegnata all’Area Contabile – Ufficio	
	Paghe, alla quale era addetto il S., per l’inserimento nel sistema	
	informatico SAP, sulla base delle cui risultanze il competente ufficio del MEF	
	procedeva al pagamento delle spettanze dovute a ciascun dipendente.	
	Seguendo tale processo di elaborazione dei dati, l’inserimento delle	
	informazioni relative alle competenze di un mese veniva incanalato nelle buste	
	- pag. 3 di 30 -	

paga di due mesi successivi (a titolo esemplificativo, le competenze del mese di gennaio 2016 venivano inserite nel sistema nel successivo mese di febbraio per essere imputate e liquidate con la busta paga del mese di marzo 2016).

La Direttrice *pro tempore* della Casa di Reclusione, effettuando nel novembre 2016 un controllo sulla liquidazione delle predette competenze e riscontrando la costante ricorrenza delle medesime irregolarità per alcuni mesi già rendicontati e inseriti nel sistema SAP, effettuava un primo accertamento complessivo delle erogazioni sospette, risalendo sino agli emolumenti del gennaio 2011 e successivamente sino all'aprile 2006 (relativamente alla posizione di S.), nonché all'agosto 2010 per C. e al gennaio 2011 per P., date a partire dalle quali risultavano percepite le suddette indennità.

L'esecuzione contestuale di una serie di controlli a campione portava ad escludere che tali criticità riguardassero anche altri dipendenti dell'Istituto penitenziario, mentre le modalità e la ripetitività delle erogazioni portavano la Direttrice ad escludere la sussistenza di un mero errore nelle attribuzioni.

In data 10 novembre 2016 la Direttrice della casa di Reclusione trasmetteva pertanto notizia di reato alla Procura della Repubblica di Asti a carico degli odierni convenuti, mentre con atto dell'11 novembre 2016 avviava nei loro confronti, mediante contestazione di infrazione, procedimento disciplinare, poi sospeso in attesa della definizione del parallelo procedimento penale.

In data 17 dicembre 2017, i convenuti venivano rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Asti per il reato di truffa a danno dello Stato, ex art. 640 n. 1 e 2 c.p., con riferimento alle indebite erogazioni avvenute tra il 2011 e il 2016. All'esito del processo, interveniva nei loro confronti la sentenza di condanna

del Tribunale di Asti (sentenza n. 84 del 10 febbraio 2020), poi confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 2371/2021.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 2576 del 17 dicembre 2021, confermava le condanne dei prevenuti per i reati commessi dal 2014 al 2016, mentre dichiarava estinti per prescrizione i reati relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, con conseguente rinvio alla Corte d'Appello di Torino per la necessaria rideterminazione di pena.

Con sentenza n. 7121 del 14 novembre 2022, quest'ultima rideterminava, infine, la pena inflitta ai convenuti: la pronuncia passava in giudicato nei confronti di S., mentre veniva impugnata in Cassazione da C. e P.

2.2. Il requirente, richiamata in diritto l'esistenza di un rapporto di servizio inerente all'impiego pubblico, deduce la responsabilità dolosa dei convenuti, invocando, in punto accertamento di responsabilità, l'efficacia nel presente giudizio del giudicato penale di condanna ai sensi dell'art. 651 c.p.p., con riguardo alle condotte dal 2014 al 2016. Per gli anni precedenti (dal 2006 al 2013 per il S., dal 2010 al 2013 per il C. e dal 2011 al 2013 per il P.) invoca, invece, a fondamento della loro affermata responsabilità amministrativa, il copioso materiale probatorio raccolto a carico dei convenuti nel corso delle indagini preliminari e del giudizio dibattimentale penale, come peraltro compendiato nelle stesse sentenze di condanna sopra ricordate.

2.3. Con comparsa del 20/02/2024, il convenuto S. si è costituito in giudizio, eccependo in via pregiudiziale la prescrizione del credito erariale.

Ad avviso della difesa, infatti, il termine di prescrizione dell'azione erariale inizierebbe a decorrere dalla notizia di reato, trasmessa alla Procura della

Repubblica dalla Direttrice della Casa di Reclusione di Asti in data 10/11/2016:

in essa, ad avviso della difesa, erano infatti già noti ed acclarati dall'amministrazione i fatti successivamente oggetto di imputazione penale, ivi compresi i conteggi delle indennità percepite indebitamente.

Rispetto a tale termine, sarebbe pertanto tardivo l'atto di costituzione in mora notificato al S. dall'amministrazione soltanto il 24/10/2022, allorché, dunque, era già maturato il termine quinquennale di prescrizione del danno erariale.

Nel merito, la difesa domanda il rigetto della domanda attorea, deducendo la mancanza di prova dell'elemento soggettivo doloso necessario per la configurazione della responsabilità erariale, quantomeno per il periodo 2011-2013 non coperto da giudicato penale, nonché per il periodo antecedente (2006-2011) neppure interessato dal procedimento penale.

2.4. Con comparsa del 10/2/2024 si è costituito in giudizio il convenuto

P., il quale eccepisce, pregiudizialmente, la prescrizione del credito

erariale quantomeno per le somme antecedenti al dicembre 2012, dovendosi a proprio avviso applicare, avuto riguardo alla data di notifica dell'atto di citazione a giudizio, il termine di prescrizione decennale relativo alla ripetizione di indebito, regolata dagli artt. 2033 e 2946 c.c.

Nel merito, la difesa contesta la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura contabile, non emergendo dagli atti la propria partecipazione soggettiva ai fatti contestati in termini di dolo o colpa grave.

Il P., infatti, avrebbe percepito le indennità in questione in buona fede, poiché non aveva mai provveduto a dichiarare personalmente il monte ore mensile dei servizi svolti, posto che tale documento era predisposto dall'ufficio "servizi" e

che egli non era in condizione di verificare la correttezza dei dati: si trattava, infatti, di semplici codici alfanumerici, dai quali non poteva desumere la riconducibilità dei servizi prestati alle singole voci ivi riportate.

Il medesimo formula, in ogni caso, preliminare istanza per l'applicazione del rito monitorio, previsto dagli artt. 131 e 132 c.g.c., essendo le somme a sé imputate inferiori all'importo di euro 10.000,00.

2.5. Il convenuto C. si è costituito in giudizio con comparsa depositata il giorno antecedente l'udienza.

Nella comparsa, seppur tardiva, deduce la prescrizione quinquennale del credito erariale, che asserisce dover decorrere dalla data di erogazione degli emolumenti, e quindi dall'agosto 2010.

Evidenzia, nel merito, di aver più volte (in data 18/11/2016, 19/07/2017, 21/08/2017 e 31/08/2017), offerto di restituire le somme imputategli come indebite, previa esatta quantificazione dei relativi importi da parte dell'amministrazione, senza peraltro ricevere alcun puntuale riscontro.

Sottolinea, inoltre, il mancato passaggio in giudicato della sentenza penale nei propri confronti, attesa l'intervenuta proposizione di ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 2576 del 17 dicembre 2021, depositata il 24 gennaio 2022.

Contesta infine la quantificazione delle indennità non spettanti ed invoca l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, anche in virtù delle responsabilità derivanti dall'omesso controllo da parte di soggetti terzi, in particolare nella persona della direttrice pro tempore della Casa di reclusione.

3. Nel corso dell'udienza del 13 marzo 2024, le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni e argomentazioni. Il Pubblico Ministero ha,

preliminarmente, espresso avviso contrario all'istanza di rito monitorio presentata dal convenuto P. ed eccepito la tardività della costituzione del convenuto C. Il giudizio è stato conseguentemente trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere rilevata l'inammissibilità dell'istanza di applicazione del rito monitorio, ex art. 131 e 132 c.g.c., formulata in sede di costituzione in giudizio dal convenuto P.

L'applicazione di tale istituto è, infatti, rimessa all'esclusiva e discrezionale valutazione ed iniziativa del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, come testimoniato dalla locuzione contenuta nel comma 1 dell'art. 131 *“il presidente della competente sezione giurisdizionale...può determinare con decreto la somma da pagare all'erario [...]”* (cfr., in termini, Corte dei conti, Sez. giur. Campania, n. 237/2023). L'istituto riveste, in ogni caso, in ottica deflazionistica del contenzioso, carattere preliminare ed alternativo (quantomeno sino all'eventuale sua mancata accettazione, esplicita o implicita) rispetto alla discussione del giudizio nel merito (*“Quando vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione o sia infruttuosamente decorso il termine assegnato, ovvero in caso di irreperibilità della parte, il giudizio viene discusso nel rito ordinario all'udienza fissata”*, così il comma 4 del citato art. 132).

1.1. Su di un piano sistematico, non vi è spazio, pertanto, per la sua applicazione ad iniziativa di parte, in sede di costituzione in giudizio e quando l'udienza di discussione sia già stata fissata senza l'intervenuta preliminare (e discrezionale) emanazione del decreto presidenziale.

1.2. Inoltre, nel caso di specie, l’iniziativa del proponente non risulta essere stata accompagnata dall’accettazione espressa di una specifica somma in addebito, avendo egli sollevato, anzi, eccezioni tese a sindacare, paralizzare e comunque a contestare o a ridurre la somma oggetto di imputazione.

In altri termini, l’accettazione dell’addebito non può essere subordinata a condizioni e limiti, come invece avvenuto nella fattispecie, laddove la difesa del convenuto ha così concluso: *“in via preliminare...ritenere e dichiarare in parte prescritte le somme contestate; sempre in via preliminare (ma evidentemente, per successione logica, condizionatamente all’eccezione di cui sopra, n.d.r.), attivare il rito speciale del procedimento monitorio ex art. 131 e 132 del C.G.C e per l’effetto ridurre la somma da restituire nella minor somma ritenuta congrua...”*(enfasi di chi scrive).

In tal caso, infatti, da un lato le suddette difese ed eccezioni di merito si pongono in contraddizione con la (presupposta) accettazione dell’addebito, necessaria per il perfezionamento della fattispecie; dall’altro, la disamina del merito delle stesse escluderebbe la sopra ricordata funzione deflazionistica dell’istituto, che è, viceversa, connotato essenziale per l’applicazione del medesimo.

2. Nel merito e in via preliminare, il Collegio è chiamato, innanzitutto, ad esaminare le eccezioni di prescrizione della pretesa erariale, formulate dalle difese dei convenuti S. e P.

Tali difese assumono in sostanza che, essendo la vicenda penale scaturita dalla denuncia del 10 novembre 2016 inoltrata alla Procura penale dalla stessa amministrazione danneggiata, sin da tale momento quest’ultima fosse pienamente edotta circa la sussistenza di un illecito e di un conseguente danno

erariale a proprio carico, con conseguente tardività degli atti di costituzione in mora, quali primi atti interruttivi del decorso prescrizionale, intervenuti oltre il quinquennio solo nell'autunno 2022.

Tali eccezioni, a prescindere dall'erroneo richiamo all'istituto della prescrizione decennale applicabile all'indebito oggettivo, operata dalla difesa del P. con riferimento agli artt. 2033 e 2946 c.c. e della cui irrilevanza si dirà in seguito (v. successivo punto **2.8.**), sono fondate e devono essere accolte.

2.1. Al riguardo si deve ricordare che, come noto, è applicabile in materia l'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, il quale ha previsto che: *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”*.

Tale norma si deve interpretare nel senso che il momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, entro il quale deve essere esercitato il diritto al risarcimento del danno erariale, va collocato alla data della sua scoperta, vale a dire a quando si realizza la conoscibilità obiettiva dello stesso nei suoi lineamenti essenziali, da parte dell'amministrazione danneggiata ovvero della Procura contabile, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2935 c.c., secondo cui *“la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere”* (cfr. *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. I App., n. 365/2018 e n. 8/2019; Sez. II App., n. 891/2016, n. 129/2017 e n. 182/2019; Sez. III App., n. 542/2015, n. 303/2017 e n. 170/2019).

Questo principio conosce esclusiva deroga in caso di *“occultamento doloso del danno”*, ipotesi prevista dal comma 2 della citata norma, ai sensi del quale, ove

vi sia stato dispiegamento di accorte attività finalizzate ad impedire il disvelamento dei fatti (di norma, attraverso condotte penalmente rilevanti), la prescrizione decorre non già dalla “conoscibilità obiettiva” del danno, bensì dal momento, anche successivo, della sua “conoscenza effettiva” (cfr., *ex multis*, questa Sezione, n. 201/2021).

Orbene, applicando tali consolidati principi alla fattispecie in oggetto, appare evidente al Collegio che il danno qui contestato, anche se considerato frutto di occultamento doloso, è stato effettivamente conosciuto (e non solo meramente conoscibile) dall’amministrazione già all’epoca della circostanziata denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica di Asti (e quindi in data 10 novembre 2016).

In tale denuncia, intitolata significativamente “*segnalazione di notizia di reato*” (a dimostrazione della già acquisita consapevolezza del carattere illecito delle condotte segnalate), infatti, la Direttrice della Casa di reclusione specificava che “*Da quanto si è verificato, l’Addetto alla trasmissione informatica delle competenze mensili Ass. C. S.R. ha assegnato a se stesso e a due colleghi indennità accessorie non spettanti, in base agli atti dell’ufficio competente, procurando a se stesso e ai colleghi un ingiustificato arricchimento il cui importo presunto al lordo è riportato nella colonna a destra dei rispettivi prospetti...(omissis)...Purtroppo la verifica, piuttosto complessa e che ha richiesto del tempo per acquisire tutti gli atti necessari con la necessaria riservatezza, ha confermato che si tratterebbe di un comportamento sistematico che si ripete mensilmente...da svariati anni ed almeno dal 2011*”.

Alla denuncia venivano allegati prospetti con i quali si riepilogavano

partitamente gli importi degli emolumenti percepiti indebitamente dai tre convenuti nelle annualità dal 2011 e 2016, in misura sostanzialmente corrispondente al danno in seguito contestato *pro illo tempore* ai medesimi, dapprima nei capi di imputazione del giudizio penale e poi nel presente giudizio.

Nella contestazione disciplinare dell'11/11/2016 diretta ai tre convenuti, la Direttrice della casa di Reclusione descriveva poi puntualmente la condotta dannosa dei medesimi (nello specifico del S.), nei seguenti termini:

“A partire dal mese di gennaio 2011 fino al mese di ottobre 2016 in qualità di addetto all'Ufficio Paghe incaricato delle trasmissioni mensili delle competenze del Personale di Polizia Penitenziaria si è attribuito indebitamente indennità accessorie non spettanti, né riportate nei prospetti mensili dei servizi svolti ... Analogamente ha attribuito all'Ass. C. C.R. e all'Ass. C.

P.G. ... indennità non spettanti. Non è stato possibile allo stato effettuare accertamenti per i periodi antecedenti al 1° gennaio 2011 ... ”.

Al P. veniva invece contestata, nella medesima data, la seguente infrazione disciplinare: *“a partire dal mese di dicembre 2011 fino al mese di settembre 2014 ha percepito indennità accessorie non spettanti né riportate nei prospetti mensili dei servizi svolte predisposte dall'Ufficio Servizi. La costanza e la sistematicità delle attribuzioni non consentono di ritenere che tanto sia accaduto per esclusiva volontà dell'Addetto all'Ufficio Paghe Ass.C. S. L. e, quindi, a sua insaputa”.*

Alle suddette contestazioni venivano altresì allegati i conteggi di tutte le somme non dovute, percepite da ciascuno dei convenuti, nei rispettivi periodi di interesse, dal 1° gennaio 2011 al dicembre 2016.

Pochi giorni dopo, nel segnalare la vicenda altresì al Ministero della Giustizia e al Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria con nota prot. n. 16610 del 15/11/2016, la medesima Direttrice evidenziava ancora che “[...] *l’Ass.C. S.L., operatore che ha sempre goduto della massima fiducia, in occasione della rilevazione disciplinare avvenuta alla presenza del Comandante del Reparto si è dichiarato del tutto estraneo ai fatti sebbene non abbia saputo offrire elementi tecnici per smentire le evidenze a lui sottoposte”* (enfasi di chi scrive, n.d.r.).

2.2. Le suddette evidenze agli atti dimostrano dunque che, diversamente da quanto sostenuto dal Pubblico Ministero nell’atto introduttivo e nel corso della discussione, l’amministrazione penitenziaria, nella persona della Direttrice della Casa di Reclusione, già nel novembre 2016 e all’esito dell’indagine interna espletata, aveva già ben chiara la portata illecita delle condotte dei tre dipendenti (infatti immediatamente contestate come infrazione disciplinare), nonché la sussistenza e la sostanziale consistenza del conseguente danno erariale, posto che i conteggi relativi agli importi illecitamente percepiti, quantomeno per il periodo 2011-2016, erano stati predisposti dalla stessa amministrazione sin dalla data dell’11/11/2016.

Il requirente contrappone alla suddetta eccezione di prescrizione la tesi secondo la quale, trattandosi di fattispecie di rilievo penale, il termine di decorrenza dovrebbe individuarsi nella data di rinvio a giudizio dei convenuti (18 dicembre 2017), quale momento di pieno disvelamento e scoperta della loro condotta.

2.3. La tesi non è persuasiva. Ritiene il Collegio di aderire a quell’indirizzo della giurisprudenza contabile, che ritiene più aderente allo spirito della normativa citata, secondo cui, allorché l’inchiesta amministrativa abbia

preceduto l'indagine penale (ed anzi l'abbia, come nel caso di specie, originata attraverso la predisposizione della denuncia costituente la notizia di reato), il termine di prescrizione non possa che decorrere dalla stessa, quale momento di effettiva conoscenza e scoperta del danno erariale da parte dell'amministrazione.

Nel caso di danno all'erario l'*exordium praescriptionis*, indipendentemente dal suo rilievo penale, va, infatti, individuato nel momento in cui lo stesso si esteriorizza, ossia diviene percepibile non soltanto come modificazione patrimoniale negativa, ma anche riconoscibile come ingiusto (in termini, ancora una volta, non di illiceità penale, ma nel significato contabile di spesa non dovuta o valore perduto: cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. I App., n. 365/2018 e n. 8/2019; Sez. II App., n. 891/2016, n. 129/2017 e n. 182/2019; Sez. III App., n. 303/2017 e n. 170/2019).

La riconoscibilità va sempre valutata secondo canoni di ordinaria diligenza da parte del danneggiato (cfr. Cass. civ., n. 5913/2000), al fine di poter escludere il rilievo di incuria, disattenzioni o negligenze dello stesso (Cass. civ., n. 2645/2003; Corte dei conti, Sez. III App., n. 268/2023), che non possono essere coperte o sanate dal rimando ad accertamenti esterni, quali quelli di natura penale, quando questi non siano essenziali al disvelamento della fattispecie, ma anzi seguano una "scoperta" già amministrativamente e compiutamente intervenuta.

2.4. L'individuazione della decorrenza della prescrizione nel momento del rinvio a giudizio del responsabile non può, quindi, prevalere "ove l'amministrazione danneggiata abbia avuto una puntuale e precisa conoscenza dei fatti illeciti in un momento anteriore, al punto da essere lei stessa organo

denunciante alla Procura penale: ragionando diversamente, si andrebbe in contrasto con la regola posta dall'art. 2935 c.c...” (cfr. Corte dei conti, Sez. I App., n. 334/2021; in termini, questa Sezione, n. 64/2019; Sez. giur. Sardegna, n.146/2011 e Sez. Giur. Molise, n. 100/2010; Sez. giur. Puglia, n. 827/2009 e n. 149/2016; Sez. II App., n. 326/2003 e n. 641/2013).

Diversamente opinando, si finirebbe col confondere la conoscenza del fatto dannoso con il suo accertamento (cui è invece preordinato specificamente il processo contabile) e, conseguentemente, col negare ogni autonomia di quest'ultimo (ed anzi dell'intera disciplina dell'illecito contabile) rispetto al processo penale (cfr. Corte dei conti, Sez. I App., n. 4/2003).

Subordinando sempre e comunque la “scoperta” del danno erariale alla necessaria formulazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. penale, si avrebbe l'effetto paradossale di procrastinare a tale momento il decorso del termine prescrizione anche per poste di danno e per condotte già in precedenza ricostruite compiutamente e contestate in via amministrativa e/o disciplinare (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Puglia, n. 149/2016); o che, addirittura, non hanno neppure costituito oggetto del procedimento penale (come, nella fattispecie, tutte le condotte antecedenti al 2011).

Ciò appare di plastica evidenza nel caso di specie, laddove, come rilevato dalla difesa di S. nella propria comparsa di risposta, il procedimento penale si è sostanzialmente limitato a riprodurre, sia quale descrizione delle condotte dei capi di imputazione, sia relativamente agli importi delle erogazioni indebite contestate, quanto in precedenza ricostruito dall'amministrazione nella propria inchiesta amministrativa e quasi integralmente ricompreso nella denuncia originante la notizia di reato.

2.5. Da quanto sopra esposto consegue, conclusivamente, che l'atto di costituzione in mora dell'amministrazione, pervenuto ai convenuti rispettivamente in data 24 ottobre 2022 e 24 novembre 2022 risulta notificato dopo il decorso del termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla denuncia alla Procura penale del 16 novembre 2016, quale momento di effettiva scoperta del danno da parte dell'amministrazione.

2.6. Anche a voler prescindere dalle sopra esposte motivazioni, la tesi attorea della decorrenza del termine prescrizionale dalla data di rinvio a giudizio certamente non potrebbe, in ogni caso, operare con riferimento alle condotte e alle poste di danno antecedenti al 2011, che neppure hanno interessato o costituito oggetto del procedimento penale.

Con riferimento a tali condotte non possono neppure essere considerati validi atti interruttivi della prescrizione le costituzioni in mora inviate dall'amministrazione ai due convenuti in data 24 ottobre e 24 novembre 2022. Le stesse non contengono, infatti, alcun riferimento a condotte o emolumenti percepiti dal 2006 al 2010, ma fanno specifico ed esclusivo riferimento al *“Procedimento penale n. 5118/2016 definito con sentenza n. 2576/2022 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione”*, con l'avvertimento che *“Al riguardo si avvisa la S.V. che non appena perverrà copia della citata sentenza a questa Direzione, si procederà all'esecuzione di tutto quanto in essa (ovvero nella sentenza, n.d.r.) definito”*; procedimento e sentenza cui, come noto, sono rimaste del tutto estranee contestazioni inerenti alle competenze stipendiali e alle condotte antecedenti al 2011.

Per le suddette poste di danno antecedenti al 2011, pertanto, il primo atto interruttivo della prescrizione è da individuarsi nell'invito a dedurre della

Procura regionale del giugno 2023, che si colloca anch'esso, pur tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo al 31 agosto 2020, prevista dall'art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020 e s.m.i., ben oltre il termine di prescrizione quinquennale.

Tale termine, anche a non voler considerare le condotte antecedenti al 2011 già note all'amministrazione all'epoca della denuncia penale del 10/11/2016, dovrebbe decorrere quantomeno dalla data della nota del 19/6/2017, con cui l'Ufficio di Ragioneria della casa di Reclusione trasmetteva ai superiori uffici anche i conteggi relativi alle indennità percepite, appunto, dal 2006 al 2010.

La circostanza è confermata dal contenuto stesso della denuncia diretta alla Procura erariale in data 16/08/2017, laddove la Direttrice affermava che, a prescindere dalla pendenza delle indagini penali di cui pure dava conto, già era “[...] stata accertata una indebita attribuzione di competenze accessorie mensili all'Ass.C. S.L., addetto all'Ufficio Paghe e

all'inserimento dati sul sistema informatico SIGP per il successivo pagamento in busta paga, all'Ass.te C. C.R. e all'Ass.te P.G.

Gli accertamenti successivi hanno configurato che l'indebita attribuzione si riferisce per l'Ass.te S. al periodo dal 2006 al 2016, per l'Ass.te C.

C. dal 2010 al 2016 mentre per l'Ass.te P. dal 2011 al 2014”.

Seguiva il complessivo conteggio riassuntivo dei compensi indebitamente percepiti dai convenuti nell'intero periodo, a dimostrazione della completa ricostruzione della vicenda già a quel punto ampiamente operata dall'amministrazione anche per il periodo precedente.

2.7. Dal complesso delle considerazioni di cui sopra deriva, pertanto, che il diritto al risarcimento del danno dell'amministrazione penitenziaria nei

confronti dei convenuti S. e P. risulta prescritto per tutte

le poste di danno qui contestate.

2.8. Occorre rilevare che la difesa del convenuto P., nel formulare

tempestivamente in giudizio l'eccezione di prescrizione del credito erariale, ha fatto riferimento erroneamente, come sopra esplicitato (v. precedente punto 2. del diritto), alla disciplina della prescrizione decennale dell'indebito oggettivo, regolata dagli artt. 2033 e 2946 c.c, limitandone conseguentemente la portata alle somme *“antecedenti al mese di dicembre 2012”*.

Tale circostanza non impedisce tuttavia, ad avviso del Collegio, l'integrale accoglimento dell'eccezione con riferimento a tutte le poste oggetto di domanda attorea nei confronti del predetto.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, *“in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una “quaestio iuris” concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge”*, con la conseguenza *“che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice, al cui rilievo officioso spetta l'individuazione di una norma di previsione e di un termine diverso” (Cass., Sez. Un., 25 luglio 2002, n. 10955; conformi SS.UU., n. 15895/2019 e Sez. III,*

n. 32485/2019; enfasi di chi scrive, n.d.r.). Infatti, *“l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte”* (Cass. civ., Sez. I, n. 11843/2007; in senso conforme, Cass. civ., Sez. I, n. 15631/2016).

Ne consegue che l’eccezione di prescrizione del credito erariale, ritualmente e tempestivamente proposta anche dal convenuto P. e sulla quale si è esplicitato il pieno contraddittorio tra le parti, deve essere correttamente interpretata dal Collegio e ricondotta all’esatto riferimento normativo (art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994); all’esatto termine quinquennale ivi previsto e alla sua effettiva decorrenza e compimento come sopra specificati, con conseguente prescrizione integrale di tutte le poste di danno contestate dalla Procura anche nei suoi confronti.

2.9. Non può essere invece esaminata, in quanto inammissibile e tardiva, come correttamente eccepito dal P.M. nel corso dell’udienza, l’analoga eccezione di prescrizione del credito erariale sollevata dalla difesa del convenuto C., costituitosi in giudizio solo il giorno antecedente all’udienza.

Si tratta infatti, pacificamente, di eccezione di parte non rilevabile d’ufficio, come tale da proporsi, a pena di decadenza, nel termine di venti giorni prima dell’udienza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 90, commi 1 e 3, c.g.c (cfr. di recente, *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. giur. Marche, n. 291/2021).

A tal fine, infatti, è irrilevante la circostanza che l’eccezione sia già stata avanzata dalla difesa in sede di deduzioni istruttorie, valendo queste ultime

soltanto nell'ambito del procedimento di indagine dinanzi al Pubblico Ministero e ai fini di un'eventuale archiviazione del medesimo, ma che non possono certo sopperire agli adempimenti richiesti, a pena di decadenza, dalla suddetta norma per la successiva costituzione in giudizio.

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, le richieste avanzate dal C.

all'amministrazione della Casa di reclusione di conoscere i conteggi delle somme percepite indebitamente (ed in particolare le istanze del 19/7/2017 e del 4/8/2017, cfr. doc. 16-17 della difesa), in quanto finalizzate a *“mettere il richiedente in condizioni di provvedere alla restituzione di quanto in oggetto”*, configurano veri e propri atti di riconoscimento di debito da parte del convenuto, come tali idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2944 c.c., con conseguente tempestività dell'atto di costituzione in mora dell'ottobre 2022 (sempre tenuto conto della sospensione disposta dall'art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020 e s.m.i.).

3. Nel merito, la domanda attorea è fondata e va conseguentemente accolta nei confronti di C.R. nei termini che seguono.

La fattispecie all'esame di questa Sezione attiene, innanzitutto, alla richiesta di condanna del convenuto per il danno erariale conseguente al pregiudizio economico subito dall'Amministrazione pubblica e, segnatamente, dall'Amministrazione penitenziaria presso la quale il medesimo prestava rapporto di impiego, con riferimento all'indebita assegnazione, con conseguente percezione, di emolumenti mensili accessori a fronte di servizi mai resi.

3.1. La sussistenza degli elementi strutturali dell'illecito a carico del convenuto,

in particolare, sotto il profilo della condotta dolosa di attribuzione a sé stesso e di percezione di emolumenti non dovuti, quale concorrente morale e materiale del S., che vi provvedeva materialmente quale addetto alla trasmissione informatica delle competenze mensili, appare di tutta evidenza, esaminando gli esiti delle pronunce giurisdizionali penali, nonché le risultanze delle indagini preliminari e del dibattimento, queste ultime versate in atti e liberamente valutabili anche da questo Giudice, ai sensi dell'art. 95 c.g.c. (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. III App., n. 282/2017; Sez. II App., n. 167/2018).

3.2. A tal fine, occorre tener conto, in primo luogo, dell'efficacia di giudicato dispiegata, nel presente giudizio, dalla sentenza penale di condanna irrevocabile, pronunciata nei confronti dell'odierno convenuto (sentenza n. 2576/2022 della Corte di Cassazione, Seconda Sezione penale), relativamente alle condotte tenute dal 2014 al 2016.

Se è pur vero, infatti, che tale pronuncia, annullando la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 9/4/2021 per intervenuta prescrizione delle condotte risalenti al 2011, 2012 e 2013, ha rinviato ad altra sezione della medesima Corte d'Appello per la conseguente rideterminazione della pena, e che la successiva pronuncia di riquantificazione è stata ulteriormente impugnata in Cassazione dal C., è peraltro pacifico che nei confronti di quest'ultimo risulta ancora aperta la sola questione del *quantum* sanzionatorio.

In forza della citata sentenza dei Giudici di legittimità è, invece, divenuta *“definitiva l'affermazione di responsabilità degli imputati per i reati commessi negli anni 2014, 2015 e 2016”*.

Orbene, la condanna penale definitiva, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., ha efficacia

di giudicato anche nel giudizio contabile, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

3.2.1. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'interpretare la citata previsione nel senso che risulta preclusa al giudice contabile ogni diversa valutazione dei fatti fondanti l'azione erariale e costitutivi della fattispecie scrutinata, che si ponga in contrasto con i presupposti logico-giuridici, espliciti o impliciti, nonché con le risultanze e le affermazioni rassegnate nella sentenza penale di condanna (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia-Giulia, n. 55/2017; Sez. I App., n. 447/2018; id., n. 52/2018).

3.2.2. Non possono dunque sussistere dubbi in merito alla ricostruzione dei fatti così come operata nella sentenza penale definitiva, in ordine alla circostanza che le condotte del convenuto abbiano integrato gli estremi di una truffa, ai sensi dell'art. 640, n. 1-2 c.p., a danno dell'amministrazione penitenziaria, con conseguente responsabilità erariale dello stesso, per i medesimi fatti, a titolo di dolo.

3.3. Depongono poi per l'affermazione della responsabilità amministrativa del convenuto le stesse ulteriori conclusioni della citata sentenza n. 2576/2022 della Corte di Cassazione, la quale, pur pronunciando l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione per i primi tre anni oggetto di imputazione (dal 2011 al 2013), ha con ciò necessariamente escluso la ricorrenza dei presupposti per l'assoluzione di cui all'art. 129 comma 2 c.p.p., ovvero che *“il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”*.

Tale sentenza ha, come sopra ricordato, dichiarato *“definitiva l'affermazione di responsabilità degli imputati per i reati commessi negli anni 2014, 2015 e*

2016”, ovvero per le identiche condotte poste in essere dal C. negli anni precedenti.

Orbene, ritiene al proposito il Collegio che la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, seppure non idonea a dispiegare alcuna efficacia diretta nel giudizio di responsabilità amministrativa, diversamente dai provvedimenti previsti dall’art. 651 c.p.p., rivesta peraltro (se non contraddetta da più significative contrarie risultanze, non rilevabili nel caso di specie) natura di elemento indiziario significativo e valutabile dal Giudice contabile per desumerne la colpevolezza, dal momento che essa presuppone, innanzitutto, l’avvenuto accertamento dell’assenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 c.p.p.

L’istituto in questione presuppone infatti ontologicamente la sussistenza di prevalenti elementi correlati ad una condotta antigiuridica rilevante anche sul piano amministrativo e della responsabilità dell’imputato. Se non si postulasse, infatti, che la pronuncia di prescrizione contiene l’implicito accertamento della sussistenza di un fatto di reato e della responsabilità della sua commissione, risulterebbe difficile giustificare la declaratoria di estinzione dello stesso, in essa contenuta (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 249/2017).

Argomenti in tal senso si desumono dalla stessa giurisprudenza penale, laddove è stato chiarito, relativamente ai casi di estinzione del reato, che “[...] *l'accertamento dell'insussistenza, allo stato degli atti, dei presupposti di una pronuncia ex art. 129 c.p.p. [...] (omissis), fa sì...(omissis) che la pronuncia possa fondarsi sull'attribuzione del fatto-reato al richiedente*” (Cass. pen., Sez. V, n. 24011/2015).

3.3.1. L'estinzione del reato si pone dunque come fattore esterno alla sua commissione e non comporta quindi il venir meno del disvalore giuridico ed etico delle condotte del dipendente infedele, cui ben può ricollegarsi il riconoscimento della sua responsabilità amministrativa.

Tant'è vero che, ai sensi dell'art. 198 c.p., l'estinzione del reato non comporta in via generale l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, e quindi dell'obbligo del responsabile di risarcire il danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato (art. 185 c.p.), indipendentemente dal Giudice cui la cognizione di tale danno sia riservata (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 54/2019).

3.3.2. La responsabilità amministrativa del convenuto deve, dunque, ritenersi pienamente provata e acclarata anche per le annualità dal 2011 al 2013.

3.4. Anche per il breve periodo antecedente (dall'agosto a fine 2010), pur non costituendo la relativa condotta oggetto del rinvio a giudizio e delle conseguenti sentenze penali, sussistono peraltro decisivi elementi probatori emergenti dal dibattimento penale (cfr., in particolare, i verbali di testimonianza del dibattimento penale, sub doc. 10 della Procura, con particolare riferimento alla trascrizione dell'udienza del 4/3/2019), che inducono il Collegio a ritenere acclarata la responsabilità erariale anche in ordine alle indennità concernenti il suddetto (breve) periodo. Si tratta, infatti, di condotta analoga ed in continuità con quella successiva oggetto di imputazione e di condanna penale, talché, ritenuta assodata l'indebita percezione degli emolumenti in questione (a dire il vero neppure contestata dal convenuto, vedasi le sue plurime istanze di quantificazione e restituzione formulate in sede stra-giudiziale), non vi è motivo per ritenere che la correlativa condotta di attribuzione e percezione

indebita non sia stata caratterizzata dai medesimi elementi oggettivi e soggettivi di anti-giuridicità, già scrutinati in sede penale.

4. Alla luce di quanto precede, sulla base dei fatti di causa così come descritti in narrativa e sui quali vi è puntuale riscontro in atti, il Collegio ritiene conclusivamente che la condotta del convenuto C.R. integri un'ipotesi di piena responsabilità amministrativa e che il medesimo debba, pertanto, rispondere del pregiudizio subito dall'Amministrazione di appartenenza, costituito dalle attribuzioni stipendiali illecite, alla cui erogazione ha concorso e di cui ha direttamente beneficiato.

Relativamente alla sua quantificazione, ritiene il Collegio che, in mancanza di precise contestazioni e di specifici apporti probatori di segno contrario ad opera della difesa, non vi siano ragioni per discostarsi dai conteggi effettuati dall'amministrazione danneggiata, rendendo pertanto inammissibile e superflua la consulenza tecnico-contabile invocata sul punto dalla difesa di C., stante la sua inidoneità a colmare carenze probatorie o la sua mera finalizzazione ad indagini esplorative (cfr., *ex multis*, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19631/2020 e n. 31886/2019).

4.1. Non sussiste neppure la possibilità di decurtare dalle somme dovute dal convenuto C. gli oneri fiscali e previdenziali versati dall'amministrazione, come eccepito dalla sua difesa, dovendo il danno erariale identificarsi con il corrispettivo indebito, al lordo delle imposte e ritenute dovute (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., n. 86/2019; in termini anche Sez. II App., n. 536/2018; Sez. III App. n. 396/2016; Sez. I App., n. 280/2017; Cass. Civ., Sez. lav., n. 7343/2010).

I versamenti di natura tributaria e previdenziale, così come le relative

dichiarazioni, costituiscono, infatti, adempimenti di obblighi di legge che gravano direttamente sul percettore ed attengono a rapporti giuridici del tutto diversi (quanto a contenuto e soggetti) rispetto a quello intercorrente tra il soggetto responsabile e l'amministrazione danneggiata (in termini, Corte dei conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 53/2019 e n. 192/2017; Sez. I App. n. 240/2018; Sez. Campania n. 14/2010; Sez. Liguria, n. 50/2013; Sez. Puglia n.1558/2013).

Dirimente, in tale senso, è il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Riunite di questa Corte, secondo cui *“in ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita erogazione di emolumenti lato sensu intesi in favore di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione), la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo”* (Corte dei conti, SS.RR., n. 24/2020).

Tali considerazioni non sono suscettibili di mutamento neppure dopo l'emanazione dell'art. 150 del d.l. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), il quale, modificando l'art. 10 del T.U.I.R. (Testo Unico delle imposte sui redditi) ha statuito che *“Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1 (le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, n.d.r.), se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”*.

È già stato, infatti, chiarito dalla giurisprudenza contabile, con orientamento condiviso da questo Collegio, che tale recente normativa *“non è aderente alle situazioni proprie della responsabilità amministrativa. E ciò, sia in considerazione dell'ontologica differenza di genesi, natura e struttura del*

rapporto giuridico presupposto dalla richiamata normativa, rispetto a quello che si instaura per effetto della condotta dannosa, e sia, soprattutto, in considerazione della funzione socio-economica meritevole di tutela, che nei casi riguardati dall'art. 150 cit. è costituito dall'esigenza di riequilibrare la situazione di dare/avere del sinallagma lavorativo, mentre nella responsabilità amministrativa è costituito dall'esigenza di tutelare l'integrità patrimoniale dell'amministrazione pubblica datoriale intaccata dalle condotte dannose, poste in essere in violazione dei doveri di servizio, con dolo o colpa grave" (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., n. 197/2021; Sez. III App., n. 372/2021).

4.2. Atteso l'elemento psicologico del dolo, non vi è spazio per l'applicazione nei confronti del convenuto del potere riduttivo dell'addebito, ai sensi dell'art. 52 r.d. n. 1214/1934 (cfr., *ex ceteris*, Corte dei conti, Sez. I App., n. 469/2019; Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 313/2021); né per una riduzione o minor attribuzione del danno, in virtù dell'apporto causale di soggetti terzi (in particolare, per l'evocato omesso controllo da parte della Direttrice del carcere), posto che, in ogni caso, tale apporto si atteggierebbe in termini di mera responsabilità sussidiaria (Corte dei conti, SS.RR., n. 4/QM/1998).

5. Il sig. C.R. deve, conseguentemente, essere condannato al pagamento a titolo di danno patrimoniale, a favore del Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (da individuarsi quale amministrazione danneggiata), del complessivo importo di **euro 12.525,33** (dodicimilacinquecentoventicinque/33), correlato all'indebita corresponsione e percezione degli emolumenti indebiti nel periodo considerato, secondo la quantificazione operata in primo luogo dall'amministrazione interessata e poi dall'attore pubblico, che appare corretta e corrispondente alle risultanze in atti.

Il predetto importo di danno può, peraltro, ritenersi già comprensivo di rivalutazione monetaria, maturando interessi nella misura legale dal solo deposito della sentenza sino al soddisfo, attesa l'intenzione più volte manifestata dal convenuto, già in epoca prossima alla commissione dell'illecito (segnatamente, in data 18/11/2016, 19/07/2017, 21/08/2017 e 31/08/2017), di restituire gli emolumenti indebiti percepiti all'amministrazione, previa esatta quantificazione degli stessi, rimasta peraltro inevasa.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti del convenuto C.R. Nei confronti dei convenuti S.R. e P.G., trattandosi di decisione fondata su questione preliminare, le spese vanno integralmente compensate, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del Codice della giustizia contabile.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

- DICHIARA la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti di **S.L.** e **P.G.** Spese compensate;
- CONDANNA **C.R.** al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, dell'importo di **euro 12.525,33** (dodicimilacinquecentoventicinque/33), oltre ad interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo;
- CONDANNA altresì **C.R.** al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, che si liquidano in euro 740,72 (settecentoquaranta/72);

	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13 marzo 2024 con	
	l'intervento dei Magistrati:	
	Marco PIERONI, Presidente	
	Alessandra OLESSINA, Consigliere	
	Ivano MALPESI, Consigliere estensore	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Ivano MALPESI	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 15/05/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30	
	giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati	
	personali"	
	DISPONE	
	che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, data della firma digitale	
	Il Presidente	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno	
	2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati	
	- pag. 29 di 30 -	

identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 15/05/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente